

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI VIGILANZA,
SICUREZZA, SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO, GESTIONE DEL SISTEMA
DI TELEVIGILANZA E ANTIEFFRAZIONE PRESSO L’AREA TERRITORIALE
DELLA RICERCA DEL CNR DI SASSARI. LOTTO UNICO CIG B219567EA7**

TRA

L’Area Territoriale della Ricerca del Consiglio Nazionale delle
Ricerche di Sassari (in seguito “Ente”), con sede in Sassari,
Trav.la Crucca, 3, C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006,
rappresentato ai fini del presente atto dal Dott. Tullio Antonio
Pio Venditti, domiciliato per la carica presso la sede, munito
degli occorrenti poteri in forza del provvedimento del Direttore
Generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 76 del
23.12.2021 con cui al Dott. Tullio Antonio Pio Venditti,
matricola 8896, è stato attribuito l’incarico di Responsabile
pro tempore dell’Area territoriale di Ricerca di Sassari;
domicilio digitale PEC: protocollo.adrssi@pec.cnr.it

E

L’operatore economico (completare) (in seguito “Contraente”),
con sede legale in (completare indirizzo), C.F. XXXXXXXXXXXX e
P.IVA XXXXXXXXXXXX, rappresentato ai fine del presente atto dal
Sig. (completare), domiciliato per la carica presso la sede
legale, nella sua qualità di (completare), C.F. (completare),
domicilio digitale PEC: ...

PREMESSO CHE:

1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot.

198025/2024 del 10.06.2024, l'Ente ha disposto di avviare una gara con procedura aperta, ai sensi dell'art.71 del D.lgs. 36/2023(in seguito "Codice") per l'affidamento del servizio di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2) Il Responsabile Unico del Progetto con atto istruttorio Prot. [COMPLETARE] ha comunicato la proposta di aggiudicazione, CIG B219567EA7 in favore del Contraente, per l'importo contrattuale di € [COMPLETARE] oltre IVA.

3) Con provvedimento [COMPLETARE] l'Ente ha disposto l'aggiudicazione inerente l'appalto del servizio di cui trattasi in favore del Contraente;

4) Con provvedimento [COMPLETARE] l'Ente ha disposto l'efficacia della predetta aggiudicazione;

5) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto, secondo le disposizioni di cui all'Art. 117 del Codice, ha costituito la garanzia definitiva [COMPLETARE] di € [COMPLETARE] (euro XXXXXXXX), mediante cauzione/fideiussione agli atti.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché

non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

ART. 2 - OGGETTO

1) Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività:

Servizio integrato di vigilanza, sicurezza, sorveglianza, pronto intervento, gestione del sistema di televigilanza e antieffrazione presso l'Area territoriale della Ricerca del CNR di Sassari.

2) La predetta attività dovrà essere prestata con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nella Offerta del Contraente.

ART. 3 - IMPORTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1) L'importo del contratto è di € XXX.XXX,XX (euro XXX) oltre I.V.A. ai sensi di legge.

2) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente atto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la

durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso

diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di

qualunque natura essi siano.

4) Per le modalità di pagamento si rimanda a quanto prescritto

all'art.17 del capitolato tecnico.

ART. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO

1) I termini di esecuzione dell'Affidamento sono da intendersi

in giorni naturali e consecutivi 730 (settecentotrenta),

decorrenti del giorno successivo alla sottoscrizione del

contratto. Il Servizio sarà eseguito nei termini stabiliti

dal Capitolato e dal presente Contratto. Il luogo oggetto

dell'Affidamento è l'Area Territoriale della Ricerca di

Sassari, Traversa La Crucca, 3 07100 SASSARI. In accordo con

le disposizioni impartite dal Direttore del Contratto.

2) L'Ente, ai sensi dell'Art 120 c. 10 del D.lgs. 36/2023 si

riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime

condizioni, per ulteriori ventiquattro (24) mesi. Tale

facoltà verrà esercitata previa comunicazione scritta almeno

un mese prima della scadenza del contratto originario agli

stessi prezzi e condizioni offerti in sede di gara.

3) L'Ente si riserva inoltre la facoltà, previa comunicazione

scritta, di richiedere al Contraente una proroga tecnica del

contratto in corso, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del

D.lgs. 36/2023, finalizzata all'espletamento e/o al

completamento delle procedure di affidamento per la nuova

copertura del servizio. La proroga avverrà alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi offerti in sede di gara; l'Impresa è obbligata ad accettare la proroga tecnica.

ART. 5 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile, da:

- Dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n. 101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;
- Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.

ART. 6 - TERMINI DI ESECUZIONE

1) Il servizio dovrà essere erogato entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio anticipato, presso [COMPLETARE];

ART. 7 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1) Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle

attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale

espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e

le specifiche concordate.

2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese,

le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del

contratto, le spese di trasporto, senza diritto di rivalsa,

nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto della

normativa vigente in materia di assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008

e delle altre disposizioni in vigore in materia o che potranno

intervenire nel corso del contratto. A tal fine il Contraente

si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del presente contratto

personale munito di adeguata preparazione tecnico/professionale

e, laddove necessario, ad impartire un'adeguata

formazione/informazione ai propri addetti sui rischi specifici,

propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione

e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e

tutela ambientale.

3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure

di verifica di conformità.

4) Tracciabilità dei flussi finanziari

4.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto

2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

4.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero

degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

4.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 8 - PENALI

1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto si applica una penale di € XXXXXXXX (euro XXXXXXX) corrispondente all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA.

2) L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Il Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

3) La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di applicazione delle penali.

4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al Contraente per iscritto.

5) Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

6) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente. Nel caso in cui il Contraente abbia richiesto l'anticipazione del prezzo si applicano le disposizioni di cui all'art. 125 del Codice;

7) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 4 del Codice.

ART. 9 - SUBAPPALTO

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

a) ...

Di conseguenza il Contraente si impegna a depositare presso l'Ente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente

in materia.

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni oggetto del presente atto.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle espressamente indicate all'art. 119, comma 3, del Codice.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

ART. 11 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI

1) Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché in relazione a quanto indicato al comma 12 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

ART. 12 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1) Il servizio sarà soggetto a verifica di conformità, secondo le modalità descritte nell'allegato II.14 al codice dei contratti, artt. 36, 37 e 38.

2) Durante le operazioni l'Ente potrà effettuare tutte gli accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la

rispondenza del servizio alle specifiche tecniche indicate negli

Atti e nei documenti di gara, nonché alle eventuali migliorie

offerte.

3)Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da

apposito Verbale.

4)Qualora dagli accertamenti effettuati il servizio oggetto di

fornitura non risultasse conforme alle specifiche di cui al

precedente comma 2) il Contraente dovrà eliminare i vizi

accertati entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali

e consecutivi dalla data del verbale.

5)Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente

procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui i servizi

oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche

di cui al precedente comma 2), l'Ente applicherà le penali di

cui all'Art. 7 del presente contratto, riservandosi la facoltà

di procedere alla risoluzione.

6)La verifica di conformità si intende positivamente superata,

con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 116 del Codice,

solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state

eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale,

in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini

e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara,

nonché delle eventuali migliorie offerte.

7)L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il

Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi

nell'ambito delle attività di verifica e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ

1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare, è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

ART. 14 - RECESSO

1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 123 del Codice, l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c.

2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Fermo quanto disposto dall'art. 122 del Codice, l'Ente ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;
- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;
- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;
- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;

2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente medesimo.

3) Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in

merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

4) Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva dipendente dal rilascio da parte dell'UTG competente della documentazione antimafia liberatoria. Nel caso in cui l'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva la risoluzione di diritto del contratto sarà comunicata al Contraente tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R.

ART. 16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1) Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito "DEC") è individuato dall'Ente nella persona del Sig./Dr. XXXXXX.

ART. 17 - FORZA MAGGIORE

1) Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

3) La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta causa.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

ART. 19 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1) Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie

previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

2) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.lgs. 104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 20 - SPESE ED ONERI FISCALI

1) Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.

2) Il presente contratto, che consta di XX pagine è soggetto all'imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del Codice.

3) Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto.

Il Contraente

L'Ente

Il legale rappresentante

Il Direttore

(Nome e COGNOME)

(xxxxxx)